



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

Al Signor Sindaco
del Comune di **TREVI**
Pec: comune.trevi@postacert.umbria.it

CORTE DEI CONTI



0001104-15/05/2015-SC_UMB-T91-P

✓ Al Presidente
del Consiglio Comunale
del Comune di **TREVI**
Pec: comune.trevi@postacert.umbria.it

All'Organo di Revisione
del Comune di **TREVI**
Dott. QUADRACCIA Maura
Pec: maura.quadraccia@legalmail.it

Si trasmette copia della Deliberazione n. 66/2015/PRNO assunta da questa Sezione nella Camera di Consiglio del 22 aprile 2015.

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Melita Di Iorio





REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati:

Dott. Salvatore SFRECOLA	Presidente
Dott. Fulvio Maria LONGAVITA	Consigliere
Dott. Giuseppe TROCCOLI	Consigliere
Dott. Antonio DI STAZIO	Primo Referendario relatore

nella Camera di consiglio del 22 aprile 2015

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il R.D 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, recate il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali ed in particolare l'art. 114;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'articolo 1, commi 166, 167 e 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)";

VISTO il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15;



VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2010)";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO il Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica" convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il Decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'articolo 148-bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, introdotto dal citato Decreto legge n. 174/2012;

VISTA la Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte e successive modificazioni;

VISTA la Deliberazione n. 11/SEZAUT/2014/INPR del 15 aprile 2014 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con cui sono state approvate le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2013;

VISTA la relazione dell'Organo di revisione contabile sul rendiconto per il 2013 del Comune di Trevi e le risultanze dell'attività istruttoria;

VISTA l'Ordinanza Presidenziale di convocazione della Sezione per la seduta odierna;

UDITO, nella Camera di consiglio, il relatore dott. Antonio Di Stazio;

FATTO E DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) prevede che gli organi degli Enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.



L'art. 148-bis TUEL prevede e disciplina i poteri di esame e verifica delle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti sui predetti documenti (bilancio e rendiconto) degli Enti locali.

La deliberazione n. 11/SEZAUT/2014/INPR del 15 aprile 2014, specificamente riferita alle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2013 - con la quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha determinato le linee guida per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e 167, della citata legge n. 266, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali - ha ribadito quanto già espresso in precedenza in merito alla necessità del controllo, da parte delle Sezioni regionali, al fine di consentire agli Enti di adottare i necessari interventi correttivi idonei a ristabilire la sana gestione finanziaria e contabile.

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Trevi ha trasmesso la relazione sul rendiconto 2013 senza evidenziare gravi irregolarità contabili.

Con nota n. 588 prot. del 17 marzo 2015, il Magistrato istruttore ha instaurato il contraddittorio con l'Ente locale, chiedendo chiarimenti in merito:

1. Alla bassa capacità di riscossione delle entrate straordinarie, ed in particolare per il recupero dell'evasione, pari a circa il 14% dell'accertato;
2. Alla mole considerevole delle partite residuali passive obsolete del titolo II. Quanto ai residui attivi dei titoli II e IV evidenziati nelle sezioni c) e d) del quadro 1.10.10, si chiedevano indicazioni in ordine alle iniziative intraprese per il mantenimento e/o la reinscrizione nel bilancio dello Stato o della Regione dei residui passivi dichiarati perenti;
3. Alla mancata indicazione degli estremi della delibera di Giunta adottata, per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 208, comma 5 del D. Lgs. 285/1992, inerente il vincolo del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative al codice della strada;
4. Alla mancata ottemperanza agli adempimenti previsti, relativamente alla nota informativa, dall'art. 6, comma 4 del d.l. n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012.

Con nota del 25 marzo 2015 (prot. CdC n. 710 del 27 marzo 2015) l'Ente ha fornito i chiarimenti richiesti. In particolare, quanto al rilievo istruttorio relativo alla bassa capacità di riscossione delle entrate straordinarie, ed in particolare del recupero dell'evasione, l'Ente rappresenta che nonostante l'impegno della struttura la criticità rilevata è sempre presente ed è addirittura crescente nel tempo poiché risente



della difficoltà dei cittadini nell'onorare le scadenze fiscali. Viene all'uopo precisato che, a fronte del totale accertato di € 114.705,83, per circa il 23% (pari ad € 26.589,92) sono stati emessi nel corso dell'anno avvisi di liquidazione che hanno consentito di riscuotere l'importo di € 16.316,42. La restante parte, pari ad € 88.115,91, è stata accertata a fronte di ruoli di riscossione coattiva relativi ad avvisi di liquidazione emessi in anni precedenti, trasmessi ad Equitalia nel mese di luglio 2013 e che nel corso dell'anno non hanno avuto manifestazione monetaria. Il mancato incasso di tali somme è dovuto sia ai tempi per la lavorazione dei ruoli e la notifica delle cartelle ai debitori, ma anche alle difficoltà che incontra l'agente della riscossione per i motivi già indicati.

Per quanto concerne le partite residuali attive obsolete del titolo II, l'Ente segnala che le stesse riguardano opere complesse che gli uffici stanno procedendo a chiudere, comprese alcune pratiche relative alla ricostruzione post sisma. Per ciò che riguarda invece i residui attivi del titolo II, il più "datato" (che nel quadro 1.10.9 sub c viene indicato in 45.100 euro) è relativo ad un unico accertamento di un contributo regionale, fondi PSR, regolarmente rendicontato e per il quale la Regione per problemi amministrativi ha congelato la liquidazione. Relativamente ai residui obsoleti del titolo IV l'Ente evidenzia che essi sono relativi ad opere in corso di realizzazione, in alcuni casi anche con contenziosi aperti, ma per i quali non si è verificata la necessità di richiedere la reinscrizione nel bilancio della Regione.

Relativamente alla deliberazione della giunta comunale prevista dall'art. 208, comma 5 del codice della strada, l'Ente comunica che l'atto non è stato mai formalizzato.

L'Ente, infine, allega la nota informativa prevista dall'art. 6, comma 4 del D.L. 95/2012, convertito dalla legge 135/2012.

Premesso che la relazione sul rendiconto è stata redatta nel rispetto delle linee guida stabilite della Sezione delle Autonomie di questa Corte dei conti con la citata deliberazione n. 11/SEZAUT/2014/INPR del 15 aprile 2014, la Sezione osserva che la mancata segnalazione di gravi irregolarità amministrativo-contabili da parte dell'Organo di revisione ed i chiarimenti forniti dall'Ente consentono di ritenere superate le perplessità sollevate in sede istruttoria.

Pur in assenza di specifiche criticità, va tuttavia segnalata all'Ente la necessità di dare puntuale attuazione all'art. 208, comma 5, del D. L.vo n. 285/1992, che impone di adottare, annualmente, apposita deliberazione di Giunta ai fini della



determinazione della quota vincolata dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative al codice della strada, da destinare alle finalità stabilite dal comma 4 del medesimo articolo.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria

DELIBERA


di non darsi luogo, in relazione al rendiconto del Comune di Trevi per l'esercizio 2013, ad alcuna segnalazione di criticità ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco, al Consiglio e all'Organo di revisione contabile del Comune di Trevi.

Così deciso in Perugia, nella Camera di consiglio del 22 aprile 2015.

Il Relatore
Dott. Antonio Di Stazio



Il Presidente
Dott. Salvatore SFRECOLA



Depositato il 13 MAG. 2015

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Melita Di Iorio

